

Modifica della tabella dei beneficiari del capitale in caso di decesso

La persona assicurata può modificare in una certa misura l'ordine di priorità regolamentare degli eredi. Si prega di osservare l'estratto del regolamento della cassa pensioni allegato al presente modulo.

Assicurato

Nome, cognome	N. personale
Via	
NPA, luogo	
Data di nascita	Stato civile

Modifica dell'ordinanza del beneficiario

Si prega di inserire il beneficiario che si desidera ricevere nella tabella sottostante, tenendo conto delle seguenti condizioni:

- Se esistono persone di cui alla lettera b), le persone di cui alle lettere a) e b) possono essere raggruppate
- Se non esistono persone ai sensi della lettera b), le persone di cui alle lettere a), c), d) ed e) possono essere raggruppate

	Nome e data di nascita	Quota in %
a) Coniuge o partner registrato		
Figli aventi diritto alla pensione per orfani		
Figli aventi diritto alla pensione per orfani		
Figli aventi diritto alla pensione per orfani		
b) Partner* o		
persona assistita in misura considerevole		
c) altri bambini		
altri bambini		
altri bambini		
d) Madre		
Padre		
Fratello		
Fratello		
Fratello		
e) Altri eredi legittimi		
Altri eredi legittimi		
Altri eredi legittimi		

*valido solo se la rendita viene registrata per iscritto presso Implenia durante la propria vita (utilizzando il modulo "Dichiarazione del beneficiario")

Modifica del regolamento beneficiario

Con la presente dichiarazione vengono revocate tutte le precedenti dichiarazioni rilasciate nell'ambito della previdenza professionale. La persona assicurata prende atto che per la validità della presente dichiarazione non sono determinanti le condizioni attuali o le disposizioni regolamentari vigenti, bensì quelle in vigore al momento del decesso.

L'estratto del regolamento allegato è parte integrante della presente dichiarazione e i firmatari confermano di averne preso visione.

Firma

Data

Firma

In caso di controversia, fa fede la versione tedesca.

Estratto dal regolamento della cassa pensioni (stato: 01.07.2025)

Articolo 13 – Capitale in caso di morte

- 1 In caso di morte di un assicurato o di un beneficiario di rendita d'invalidità temporanea prima del raggiungimento dell'età pensionabile, l'avente diritto verrà indennizzato con un capitale in caso di morte.
- 2 Tale capitale in caso di morte corrisponde all'avere di vecchiaia al momento della morte al netto del valore attuale di eventuali prestazioni in favore dei superstiti e di eventuali prestazioni già liquidate (compresa un'eventuale indennità).
- 3 Gli aventi diritto si collocano, indipendentemente dal diritto successorio, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) il coniuge e/o convivente riconosciuto e i figli del deceduto aventi diritto ad una rendita per gli orfani da parte della Cassa pensioni;
 - b) in mancanza di beneficiari come da punto a), le persone mantenute dal deceduto in misura consistente o la persona con la quale il deceduto abbia convissuto ininterrottamente nel corso degli ultimi cinque anni fino alla propria morte o che sia responsabile del mantenimento di uno o più figli comuni, purché esse non percepiscano alcuna rendita di vedovanza del 2° pilastro (Art. 20a capoverso 2 LPP);
 - c) in mancanza di beneficiari come da punti a) e b), i restanti figli del deceduto non aventi diritto ad una rendita per gli orfani a carico della Cassa pensioni;
 - d) in mancanza di beneficiari come da punti a), b) e c), i genitori o fratelli del deceduto;
 - e) in mancanza di beneficiari come da punti a), b), c) e d), i restanti eredi legittimi ad esclusione della comunità, nella misura della metà del capitale in caso di morte.
- Le persone di cui al punto b) risultano aventi diritto soltanto se chiamate in causa per iscritto dall'assicurato o beneficiario di rendita d'invalidità temporanea presso la Cassa pensioni. La relativa comunicazione dovrà essere pervenuta alla Cassa pensioni mentre quest'ultimo era ancora in vita.
- 4 L'assicurato o beneficiario di rendita d'invalidità temporanea ha facoltà di modificare i gruppi di beneficiari di cui al capoverso 3 in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta alla Cassa pensioni.
 - a) Nel caso in cui esistano persone di cui al capoverso 3 punto b), l'assicurato o beneficiario di rendita d'invalidità temporanea potrà riunire i beneficiari di cui al capoverso 3 punti a) e b).
 - b) Nel caso in cui non esistano persone di cui al capoverso 3 punto b), l'assicurato o beneficiario di rendita d'invalidità temporanea potrà riunire i beneficiari di cui al capoverso 3 punti a), c), d) ed e).
- La relativa comunicazione dovrà essere pervenuta alla Cassa pensioni mentre quest'ultimo era ancora in vita.
- 5 L'assicurato o beneficiario di rendita d'invalidità temporanea può stabilire a propria discrezione i diritti delle persone beneficiarie all'interno di un determinato gruppo (capoversi 3 e 4) mediante comunicazione scritta alla Cassa pensioni. Qualora non pervenga alcuna comunicazione dell'assicurato o beneficiario di rendita d'invalidità temporanea, il capitale in caso di morte sarà suddiviso in parti uguali tra tutti i beneficiari all'interno di ogni gruppo. La relativa comunicazione dovrà essere pervenuta alla Cassa pensioni mentre quest'ultimo era ancora in vita.
- 6 In mancanza di persone di cui al capoverso 3, il capitale in caso di morte spetta alla Cassa pensioni.